

COMUNE DI ROCCA SUSELLA
PROVINCIA DI PAVIA

REGOLAMENTO COMUNALE
SULLE
CONCESSIONI CIMITERIALI

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 26/01/2013

TITOL O I - CONCESSIONI

CAPO I - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

- Articolo 1 Sepolture private
- Articolo 2 Durata delle concessioni
- Articolo 3 Modalità di concessione
- Articolo 4 Uso delle sepolture private
- Articolo 5 Jus Sepulchri
- Articolo 6 Manutenzione
- Articolo 7 Costruzione dell'opera-Termini

CAPO II – MODALITÀ DI CESSAZIONE DELLA CONCESSIONE

- Articolo 8 Cause di cessazione della concessione
- Articolo 9 Subentri
- Articolo 10 Rinuncia a concessione a tempo determinato
- Articolo 11 Rinuncia a concessione di aree libere
- Articolo 12 Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione
- Articolo 13 Rinuncia a concessione di manufatti della durata perpetua
- Articolo 14 Decadenza
- Articolo 15 Provvedimenti conseguenti alla decadenza
- Articolo 16 Revoca
- Articolo 17 Estizione
- Articolo 18 Scadenzario delle concessioni
- Articolo 19 Concessioni pregresse
- Articolo 20 Sepolture private a tumulazione pregresse-mutamento del rapporto concessorio
- Articolo 21 Tariffe
- Articolo 22 Pagamento dei servizi
- Articolo 23 Sanzioni
- Articolo 24 Riservatezza -Dati personali
- Articolo 25- Rinvio
- Articolo 26 – Cautele
- Articolo 27- Efficacia delle disposizioni del regolamento

TITOLO I – CONCESSIONI

CAPO I

TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

ARTICOLO 1 - Sepolture private

1. Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale di cui all'art. 27 del regolamento di polizia mortuaria approvato con deliberazione CC. n. 22 del 29.11.2012, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.
2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e per collettività.
3. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:
 - a) sepolture individuali;
 - b) sepolture per famiglie o collettività.
4. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.
5. Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal Regolamento Regionale n. 6/2004 e ss.mm.ii., rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.
6. La concessione, è stipulata da parte del Responsabile dei Servizi cimiteriali cui è affidata l'istruttoria dell'atto.
7. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
 - a) la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
 - b) la durata;
 - c) la/e persona/e, o nel caso di Enti e collettività il legale rappresentante pro tempore, del/i concessionario/i;
 - d) le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente);
 - e) gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.
8. Alla scadenza della concessione, l'area e il manufatto sopra di esso esistente,

rientreranno in proprietà del Comune che potrà liberamente disporre.

ARTICOLO 2 - Durata delle Concessioni

La durata è fissata:

- a. in 99 anni per le aree e manufatti destinati alle sepolture per famiglie (cappelle gentilizie/cappelle di famiglia), rinnovabili per un uguale periodo di tempo, previo pagamento della tariffa di concessione in vigore al momento del rinnovo;
- b. in 35 anni per i colombari/loculi o, comunque, per le sepolture private individuali, anche in terra, rinnovabili a domanda degli aventi diritto, per un periodo di anni 20, previo pagamento della tariffa di concessione in vigore al momento del rinnovo;
- c. in 35 anni per le cellette ossario/nicchie cinerarie individuali, rinnovabili a domanda degli aventi diritto, per un periodo di anni 20, previo pagamento della tariffa di concessione in vigore al momento del rinnovo.

3. Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa, che coincide con la data di stipula dell'atto o con la data della prima sepoltura, se antecedente.

4. E' ammesso il collocamento di cassetine con i resti e con le ceneri di altre salme, non previsto nella concessione originaria, previo pagamento del corrispettivo previsto per il posto in ossario o cinerario in vigore al momento della richiesta e con il consenso scritto del concessionario o avente diritto. La concessione relativa scadrà contemporaneamente a quella originaria

ARTICOLO 3 - Modalità di concessione

1. A norma dell'art. 25, comma 2 del Reg. Reg. n. 6/2004 e ss.mm.ii., le concessioni in uso di sepolture in colombari/loculi sono assegnate solo in presenza di feretro o di urna da tumularvi. In deroga a tale disposizione è ammessa la prenotazione del loculo in vista del futuro affiancamento del coniuge o di parente di primo grado premorto.

Sono ammesse altresì prenotazioni di loculi nei limiti individuati dal Piano Cimiteriale.

2. Le concessioni relative alle cellette ossario possono essere rilasciate anche in assenza dei resti e/o delle ceneri per cui saranno destinate.

3. L'assegnazione delle sepolture disponibili avviene osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.

4. La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.

5. La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività è data in ogni tempo secondo la disponibilità, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.

6. La concessione non può essere rilasciata a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

ARTICOLO 4 - Uso delle sepolture private

1) Il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritti all'Ente concessionario (corporazione, istituto, ecc ...), fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.

2) Ai fini dell'applicazione del comma 2 dell'art. 24 del regolamento regionale n.6/2004, la famiglia del concessionario è da intendersi composta da:

- a) ascendenti e discendenti in linea retta, in qualunque grado;
- b) fratelli e sorelle (germani, consanguinei, uterini);

- c) coniuge;
 - d) generi e nuore
 - e) conviventi del concessionario e suoi eredi, da questi autorizzati con apposita dichiarazione, resa con le modalità di cui al T.U. n. 445/2000. La convivenza deve essere attestata mediante autocertificazione.
- 3) per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è implicitamente acquisito dal fondatore del sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.
 - 4) Per il collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 e ss.m.i. da presentare al responsabile del servizio che, qualora ricadano gli estremi anzidetti, darà il nulla osta. Tale dichiarazione potrà anche essere presentata per più soggetti ed avrà valore finchè il titolare mantiene tale qualità.
 - 5) I casi di "convivenza" con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata, con la stessa procedura di cui al comma 4).
 - 6) Il titolare potrà indicare alla data di stipula dell'atto di concessione eventuali altri beneficiari nei cui confronti ritenga sussistano particolari benemerienze, con le modalità di cui all'art. 47 del D.P.R. 445/2000 e ss.m.i..
 - 7) Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sovraesposti.
 - 8) Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
 - 9) Il concessionario può fare uso della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.
 - 10) Non potrà essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persone od enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione e, ove comunque stipulata, è nulla di diritto.

ARTICOLO 5 - Jus sepulchri

- 1) Si definisce jus sepulchri il diritto passivo di ottenere la sepoltura in un sepolcro privato.
- 2) I soggetti titolari di tale diritto sono quelli indicati negli articoli del presente capo.
- 3) Lo jus sepulchri è nei fatti, una mera aspettativa legittima, in quanto è travolto ed estinto al verificarsi del decorso del termine di 20 anni dalla morte del concessionario, o in caso di più concessionari, dalla morte dall'ultimo avente diritto. Ciò in quanto la decorrenza di tale termine di 20 anni comporta l'estinzione della famiglia che è una delle cause di cessazione della concessione cimiteriale come previsto nel presente regolamento.
- 4) Nell'ipotesi di morte del concessionario, non è ammessa l'acquisizione da parte di altri soggetti della predetta qualità di concessionario, limitandosi il subentro per il solo diritto di jus sepulchri. Pertanto, l'individuazione delle persone destinate alla sepoltura nel sepolcro privato oggetto della concessione è sempre valutata, sulla base delle relazioni intercorrenti con il concessionario originario (ovvero fondatore del sepolcro).

ARTICOLO 6 - Manutenzione

- 1) Il concessionario di qualunque tipo di sepoltura ha l'obbligo di mantenere la stessa in lodevole stato di manutenzione. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse necessario prescrivere in quanto indispensabile od opportuna per motivi di decoro, di sicurezza o di igiene.

2) Il Responsabile del servizio vigila sullo stato di manutenzione delle sepolture. Qualora venga accertato che una sepoltura necessita di lavori manutentivi, il concessionario viene diffidato con provvedimento dello stesso ad eseguire, entro congruo termine, le opere specificamente richieste.

3) In caso di inottemperanza da parte del concessionario si procede alla dichiarazione di decadenza, secondo quanto previsto dall'art. 14 del presente regolamento.

4) per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla è sufficiente ottenere l'autorizzazione scritta del responsabile del servizio, rilasciata su domanda dell'interessato.

Art. 7 - Costruzione dell'opera – Termini

1. Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui al comma 2 dell'art. 1 del presente regolamento, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del relativo progetto ed alla esecuzione delle opere relative entro 24 mesi dalla data di stipula della concessione, pena la decadenza.

2. Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.

3. A seguito di idonea valutazione da parte del Responsabile dell'Ufficio Tecnico può essere concessa, ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di 6 mesi.

CAPO II

MODALITA' DI CESSAZIONE DELLA CONCESSIONE

ARTICOLO 8 - Cause di cessazione della concessione

1) Le concessioni cessano per:

- a) rinuncia;
- b) decadenza;
- c) revoca;
- d) estinzione (scadenza, soppressione cimitero, scadenza famiglia dopo 20 anni).

In tali casi i manufatti cimiteriali e tutti gli elementi ad essi connessi e/o accessori con funzioni decorative, commemorative e simili, qualora non ricorrano i presupposti per altra destinazione di cui al presente regolamento, sono acquisiti direttamente nel patrimonio indisponibile del Comune.

ARTICOLO 9 - Subentri

- 1) Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.
- 2) In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art.4 sono tenuti a darne comunicazione al responsabile dei servizi cimiteriali entro 3 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione, in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.
- 3) L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dal servizio di polizia mortuaria esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art. 4, che assumono la qualità di concessionari.

- 4) In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto. Per l'aggiornamento dell'intestazione è dovuto il corrispettivo fissato nel tariffario.
- 5) Trascorso il termine di tre mesi senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.
- 6) La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 4 abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non sia stato notificato al Comune, a mezzo ufficiale giudiziario, che siano state lasciate disposizioni a enti o istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.
- 7) Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 20 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

ARTICOLO 10 - Rinuncia a concessione a tempo determinato

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia alle concessione di tutte le tipologie delle sepolture di cui all'art. 1 quando la sepoltura non è stata occupata da cadavere o resti o quando, essendo stata occupata, il cadavere o i resti siano trasferiti in altra sede. Nel caso della rinuncia, nulla spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti.
2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

ARTICOLO 11 - Rinuncia a concessione di aree libere

- 1) Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando:
 - a) non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;
 - b) l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da salme ceneri o resti.In tal caso nulla verrà corrisposto al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti .
- 2) La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizioni alcuna.

ARTICOLO 12 - Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione

- 1) Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree per la destinazione di cui al 5° comma dell'art. 3, salvo i casi di decadenza, quando:
 - a) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
 - b) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti.In tal caso nulla verrà corrisposto al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti .
- 2) La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizioni alcuna.

ARTICOLO 13 - Rinuncia a concessione di manufatti della durata perpetua.

- 1) Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione in uso di manufatti costruiti dal Comune di cui all'art. 1 a condizione che siano liberi o liberabili da salme, ceneri o resti.
- 2) In tal caso In tal caso nulla verrà corrisposto al concessionario o agli aventi titolo alla concessione rinuncianti.

ARTICOLO 14 - Decadenza

- 1) La decadenza della concessione cimiteriale può essere dichiarata dall'Amministrazione nei seguenti casi:
 - a) quando la sepoltura non sia occupata entro 90 gg. dalla data di stipula del contratto-concessione, fatte salve le concessioni in prenotazione pregresse e particolari ed eccezionali situazioni debitamente motivate;
 - b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o speculazione;
 - c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati;
 - d) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria e comunque quando sia grave inadempienza agli obblighi di manutenzione della sepoltura, così come accertato dal settore tecnico comunale;
 - e) in ogni altro caso quando vi sia grave inadempienza ad altro obbligo previsto nell'atto di concessione e di tutte le norme del presente regolamento, così come accertato dai competenti settori comunali.
- 2) La pronuncia della decadenza della concessione è adottata previa diffida ad adempiere al concessionario o in mancanza ai titolari dello jus sepulchri e/o agli aventi titolo indicati all'art. 4 del presente regolamento.
- 3) Nei casi di irreperibilità la comunicazione verrà pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio comunale e presso il cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi. Pronunciata la decadenza della concessione, verrà disposta, in caso di inerzia degli aventi titolo, la traslazione delle salme/resti/ceneri rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.

ARTICOLO 15 - Provvedimenti conseguenti la decadenza

- 1) Pronunciata la decadenza della concessione, il responsabile dei servizi cimiteriali adotterà tutti i provvedimenti necessari, salvo diverse disposizioni da parte degli aventi diritto, per la traslazione di salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.
- 2) In seguito il responsabile dell'Ufficio tecnico disporrà per la demolizione delle opere o per il loro restauro, a seconda dello stato, restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

ARTICOLO 16 - Revoca

1. Salvo quanto previsto dall'art. 92, comma 2, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e ss.mm.ii., è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. Verificandosi questi casi, la concessione in essere viene revocata dal Responsabile Dei servizi cimiteriali, previo accertamento dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in

zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa tutte le spese.

3. Della decisione presa per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario, ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale almeno 60 giorni prima di adottare l'atto, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

ARTICOLO 17 - Estinzione

1. Le concessioni si estinguono nelle ipotesi previste dall'art. 25 del R.R. n. 6/2004 e ss.mm.ii., ed in particolare:

- a. alla loro naturale scadenza, se non rinnovate;
- b. con la soppressione del cimitero;
- c. con il decorso di venti anni dalla morte dell'ultimo concessionario avente diritto;
- d. per revoca, per motivi di interesse pubblico, a seguito di eventi eccezionali o calamità o per motivi di tutela di opere di interesse storico artistico. Le zone e i criteri di individuazione delle tombe di interesse storico-artistico devono essere contenuti nei piani cimiteriali.

2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività, gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.

3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione di salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento degli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune

.ARTICOLO 18 - Scadenario delle concessioni

- 1) 1) Viene istituito lo scadenario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.
- 2) 2) Il Responsabile dei servizi cimiteriali predisponde entro il mese di settembre di ogni anno l'elenco delle concessioni in scadenza nell'anno successivo, che dovrà essere pubblicato sul sito istituzionale dell'ente ed affisso presso i cimiteri.

ARTICOLO 19 - Concessioni pregresse

Salvo quanto previsto dall'art. 27 le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente Regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

ARTICOLO 20 - Sepolture private a tumulazione pregresse-mutamento del rapporto concessorio

1) Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 Dicembre 1942, n.1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'immemoriale, quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione determinato sulla base delle cartule quali ad es., registri, repertori, schedari e, supportate da autocertificazioni ai sensi del DPR 445/2000 ess.m.i., rese dagli interessati.

2) Ad impulso del concessionario è ammesso un mutamento del rapporto concessorio in corso di vigenza dello stesso, nelle seguenti forme:

- a) attribuzione ad altro/i soggetto/i, oltre al concessionario originario della qualità di concessionario;
- b) estensione o limitazione del diritto di sepoltura in capo a soggetti, rispetto a quanto risultante dall'atto di concessione;

ARTICOLO 21 - Tariffe

Le tariffe per i servizi e le concessioni di cui al presente regolamento e riportate in allegato, possono essere variate con deliberazione della Giunta Comunale

ARTICOLO 22 - Pagamento dei servizi

- 1) Il pagamento dei diritti dovuti per i servizi cimiteriali deve essere effettuato entro il 15° giorno dall'emissione delle richieste di pagamento rilasciate ai richiedenti dal responsabile dei Servizi cimiteriali, o comunque prima dell'erogazione del servizio stesso.
- 2) Il tesoriere rilascerà apposita quietanza che dovrà essere esibita dall'interessato quale prova dell'effettuato versamento per i servizi richiesti.

ARTICOLO 23 - Sanzioni

- 1) Per le infrazioni al presente regolamento, oltre alle disposizioni di cui agli articoli 338, 339, 340, 344 e 358, comma 2, del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni e dell'art. 108 del D.P.R. n. 285/1990, in quanto applicabili, si applicano le disposizioni dell'art. 7 bis D.Lgs: 267/2000 e s.m.i., nonché quanto previsto dall'art. 10 bis L.R. n. 22/2004, introdotto dalla L.R. n. 6/2005, in quanto compatibile.
- 2) Se le infrazioni sono commesse da personale dipendente del Comune oltre alla sanzione di cui al comma precedente, ha avvio procedimento disciplinare a termine del vigente contratto collettivo di lavoro.

ARTICOLO 24 - Riservatezza – dati personali

- 1) In attuazione del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. nonché del vigente regolamento comunale in materia di tutela e riservatezza dei dati personali, i dati di cui si verrà in possesso nell'esercizio dell'attività di Polizia Mortuaria verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali del Comune, nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.

ARTICOLO 25- Rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento al regolamento Regionale in materia di attività funebri e cimiteriali approvato dalla Regione Lombardia con L. n. 22/2003, e allegato al DGR n. 18111 del 9/7/04 e al D.P.R. n. 285/1990.

ARTICOLO 26 - Cautele

1) Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, ecc..) od una concessione (aree, archi, loculi, nicchie, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, ecc., s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.

2) In caso di contestazione l'amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza passata in giudicato.

ARTICOLO 27- Efficacia delle disposizioni del regolamento

1) Il presente regolamento è soggetto al seguente procedimento di approvazione ed efficacia:

- adozione da parte del Consiglio Comunale;
 - pubblicazione all'Albo Pretorio della delibera consiliare di approvazione;
- 2) Salvo quanto previsto all'art. 20 cessano di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente regolamento., le disposizioni incompatibili con o stesso;
- 3) Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base ad un titolo di legittimazione idoneo può nel termine di un anno dell'entrata in vigore del presente Regolamento presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.
- 4) Il provvedimento del Responsabile del Servizio con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto della normativa precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.



COMUNE DI ROCCA SUSELLA

Prov. di Pavia

*Loc. Susella 1, 27052 Rocca Susella
Tel. 0383 99 004 - fax 0383 99 200*

*e.mail comuneroccasusella@virgilio.it
Cod. Fisc. P. IVA: 00487150187*

LOCULI	
1^ FILA	EURO 1.644,00
2^ 3^ FILA	EURO 2.000,00
4^ 5^ FILA	EURO 1.700,00
CELLETTE OSSARIO	EURO 400,00
AREE PER COSTRUZIONE CAPPELLE DI FAMIGLIA	EURO 8.000,00
TOMBA DI FAMIGLIA (1 POSTO)	EURO 2.000,00